CAMERA DEI DEPUTATI N. 1795

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SALERNO, BORGOGLIO, CELLINI, FRANCESCO COLUCCI, CORTESE, CRESCO, D'AMATO, DEL BUE, DEMITRY, MARTE FERRARI, FERRARINI, SALVATORE LAURICELLA, MASTRANTUONO, OLIVO, RENZULLI, ROTIROTI, SAVINO, STORNELLO, TEMPESTINI, ZAVETTIERI

Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della indennità di buonuscita corrisposta ai pubblici dipendenti

Presentata il 29 ottobre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Da circa dieci anni è in atto, da parte dei pensionati ex dipendenti dello Stato e delle Ferrovie dello Stato, un'azione tendente a vedersi riconoscere il diritto alla inclusione della indennità integrativa speciale nel computo della buonuscita.

Come è noto tale diritto, con decorrenza 29 maggio 1982, è stato a suo tempo riconosciuto ai dipendenti della sanità, degli, enti locali e delle regioni.

In forza di tale riconoscimento coloro che erano andati in pensione hanno ottenuto gli arretrati sulla indennità di buonuscita percepita al momento della cessazione dell'attività. I pensionati ex dipendenti pubblici che sono rimasti esclusi hanno fatto ricorso in questi anni sia all'azione sindacale sia alla magistratura.

L'azione sindacale ha conseguito finora soltanto promesse mai mantenute da parte dei Governi che si sono succeduti alla guida del Paese e l'impegno di tanti parlamentari appartenenti a tutti i gruppi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Negli ultimi giorni della precedente legislatura una soluzione, in verità molto

parziale rispetto a quella in vigore per sanità, enti locali e regioni, finì bloccata proprio alla vigilia della sua approvazione.

L'azione legale è approdata invece alla Corte costituzionale che anziché pronunciarsi specificamente ha scelto la strada dell'invito al Governo a provvedere rapidamente.

Considerato che il Governo non ha assunto alcuna decisione in merito si rende necessaria l'adozione di un provvedimento legislativo che ristabilisca la parità di diritti tra tutti i dipendenti e pensionati del comparto pubblico.

Ai proponenti di questa proposta di legge non sfugge affatto l'eccezionale gravità della situazione economica e finanziaria del Paese.

Va chiarito tuttavia che i diritti violati non possono entrare a far parte della casistica dei sacrifici richiesti ai cittadini.

La mancata adozione di un provvedimento come quello proposto costringerebbe una parte dei cittadini ad un sacrificio aggiuntivo rispetto a quelli già onerosi che si richiedono a tutti i pensionati e lavoratori dipendenti.

Va rilevato infine che l'unificazione dei trattamenti tra comparto pubblico e comparto privato, intanto per quanto riguarda l'indennità di fine rapporto, è coerente con l'obiettivo della privatizzazione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego.

È noto a tutti che le spese non trascurabili che deriveranno dall'approvazione di questa proposta di legge sono in parte copribili con le disponibilità dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS) e, in parte, con il contributo dei lavoratori in attività nel comparto interessato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1

1. L'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, entra a far parte della base di calcolo per l'indennità di buonuscita di cui all'articolo 38 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e all'articolo 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, nonché alle altre disposizioni previste per analoghi ordinamenti previdenziali.

ART. 2.

1. La presente legge si applica per tutto il periodo di servizio effettuato o computato dal 30 maggio 1982, in armonia con quanto previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, per gli enti locali. Ai dipendenti cui si applica l'articolo 1 ed ai loro aventi causa che abbiano riscosso definitivamente l'indennità di buonuscita a partire dalla data del 30 maggio 1982 viene riliquidata d'ufficio l'indennità stessa, computando nel calcolo anche l'indennità integrativa speciale vigente al momento della cessazione dal servizio.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con l'aumento di un punto percentuale delle ritenute in conto entrate del Tesoro di cui all'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e delle ritenute per fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato di cui all'articolo 211, primo comma, lettera *a)*, del citato testo unico approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come sostituita dall'articolo 21 della citata legge n. 177 del 1976.

ART. 4.

1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine servizio con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale, se riguardano coloro che rientrano nella previsione di cui all'articolo 2, sono dichiarati estinti d'ufficio. Sono fatte salve le altre controversie giudiziarie non ancora definite con sentenza passata in giudicato.